142. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 3371

Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (Modifica della composizione) 3370

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Modifica della composizione) 3370

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna (*Trasmissione di documenti*) 3370

Corte dei conti (Trasmissione di documento) 3370

Disegno di legge (Annunzio) 3369

Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) 3370

Disegno di legge di conversione n. 1843:

(*Articolo unico*) 3349

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 3349

PAG.

(Articoli del relativo decreto-legge) 3349

(*Ordine del giorno*) 3349

Disegno di legge di conversione n. 1893:

(Articolo unico) 3353

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 3353

(Articoli del relativo decreto-legge) 3355

(Emendamenti) 3360

(Ordini del giorno) 3363

Missioni valevoli nella seduta del 21 febbraio 1995 3369

Presidente del Consiglio dei ministri (*Trasmissione di documento*) 3370

Proposta di legge costituzionale (Annunzio) .. 3369

Proposte di legge (Annunzio) 3369

Richieste ministeriali di parere parlamentare 3371

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1995, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (1843)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 settembre 1994, n. 532, e 7 novembre 1994, n. 620.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 2, le parole da: « coloro » *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « né designabili gli attuali membri del Consiglio ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In sede di prima elezione del CUN, in applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, non sono rieleggibili coloro che abbiano fatto parte del Consiglio nella composizione precedente a quella attuale.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

constatato che:

la mancata adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341, del regolamento che disciplina le modalità di elezione e designazione dei componenti del Consiglio universitario nazionale ha determinato l'esigenza di provvedere tramite decreti-legge alla proroga dell'organismo nell'attuale composizione;

gli attuali membri del CUN sono in carica da oltre cinque anni;

la proroga introdotta dal decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, scade il 30 giugno 1995;

rilevato che:

i termini di scadenza del CUN risultano molto ravvicinati;

non sarebbero giustificabili né ammissibili ulteriori proroghe;

impegna il Governo

a dare immediato avvio alla procedura per l'emanazione del regolamento elettorale del Consiglio universitario nazionale.

(9/1843/1)

De Julio, Nadia Masini, Monticone, Castellani, Bracco, Vignali, Commisso, Grignaffini, Galliani, Sbarbati.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1995, N. 19, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO SULLE TOSSICODIPENDENZE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309 (1893)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226, 8 settembre 1993, n. 347, 8 novembre 1993, n. 437, 7 gennaio 1994, n. 9, 8 marzo 1994, n. 165, 6 maggio 1994, n. 274, 15 luglio 1994, n. 446, 19 settembre 1994, n. 539, e 18 novembre 1994, n. 633.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « della sanità, » *sono inserite le seguenti:* « del lavoro e della previdenza sociale, »;

al comma 2, dopo la lettera e) *è aggiunta la seguente:*

« e-*bis)* alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dalla tossicodipendenza » *sono inserite le seguenti:* « e dalla alcooldipendenza correlata »; *ed il secondo periodo è soppresso;*

al comma 4, le parole: « finanziamento di progetti di » *sono sostituite dalle seguenti:* « finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti »;

al comma 5, le parole: « privati convenzionati » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, »; *e le parole:* « una quota del 3 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « una quota non inferiore al 3 per cento ».

All'articolo 2, al comma 3, le parole da: « Al finanziamento » *fino a:* « ed al prefetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « degli articoli 131, 132 e 134 del medesimo testo unico » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto »; *e dopo le parole:* « di grazia e giustizia, » *sono inserite le seguenti:* « delle finanze, »;

al comma 3, le parole: « in collaborazione con le agenzie del lavoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « in proporzione del numero degli abitanti, » *sono sostituite dalle seguenti:* « in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati, ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Presso la Presidenza del Consiglio del ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito, fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'articolo 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze »;

al comma 3, le parole: « da quattordici esperti, di cui nove » *sono sostituite dalle seguenti:* « da diciassette esperti, di cui dieci »; *dopo le parole:* « di grazia e giustizia, » *sono inserite le seguenti:* « delle finanze, »; *e dopo le parole:* « di attività del nucleo, » *sono inserite le seguenti:* « da due rappresentanti delle regioni, »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I

rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato ».

All'articolo 7, al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: " Agli enti locali " fino a: " possono essere dati in uso " sono sostituite dalle seguenti: " Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116 del presente decreto, possono essere dati in uso ».

All'articolo 8:

ai commi 1, 2 e 3, le parole: « 31 dicembre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno 1995 »;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo ».

L'articolo 9 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il « Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga » di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la

previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento accedono prioritariamente i comuni del Mezzogiorno.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, privati convenzionati e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota del 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

ARTICOLO 2.

1. Le somme stanziate per il fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale

della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti ».

8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

ARTICOLO 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del medesimo testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie del lavoro.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

ARTICOLO 4.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione del numero degli abitanti, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i

poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

ARTICOLO 5.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nei settori della tossicodipendenza, dei minori a rischio di criminalità e del volontariato.

2. Il nucleo compie verifiche a campione sugli interventi finanziati dalla Presidenza del Consiglio e dalle amministrazioni dello Stato che ne chiedano l'intervento; compie verifiche sullo stato di attuazione dei progetti relativi alla tossicodipendenza, su richiesta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il nucleo è composto da quattordici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti

degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: »;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso. »;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno " sportello per il cittadino " per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione. »;

d) al comma 14 le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

ARTICOLO 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio — Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ».

ARTICOLO 8.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di

ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

ARTICOLO 9.

1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 10.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: possono chiedere *inserire le seguenti:* , previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, .

1. 3.

Corleone.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: progetti finalizzati *inserire le seguenti:* indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.

1. 6.

La Commissione.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: progetti finalizzati *inserire le seguenti:* nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo.

1. 5.

Corleone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento per attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle « unità da strada » finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti.

1. 4.

Corleone.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: apposite convenzioni *inserire le seguenti:* ovvero mediante protocolli di intesa.

1. 1.

Nardini, Saia, Valpiana.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento *con le seguenti:* per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non inferiore al 3 per cento.

1. 2.

Nardini, Saia, Valpiana.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: , cooperative e privati, *inserire le seguenti:* nonché dei progetti presentati dagli enti locali e dalle unità sanitarie locali, .

4. 1. Caccavari, Beebe Tarantelli, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Manganelli, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella, Torre.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il tal caso *con le seguenti:* In tal caso.

4. 2.

La Commissione.

ART. 5.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da diciassette esperti, di cui dieci *con le seguenti:* da quindici esperti, di cui nove.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: della difesa, *e*: e da un rappresentante delle famiglie.

5. 1. Lumia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Manganelli, Mignone, Perinei, Tanzarella, Torre.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: sono conferiti *con le seguenti:* devono essere conferiti.

8. 11.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1996.

Conseguentemente, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1996.

8. 8.

Nardini, Saia, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole: per almeno trenta ore settimanali *con le seguenti:* per almeno ventiquattro ore settimanali.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: per almeno trenta ore settimanali *con le seguenti:* per almeno ventiquattro ore settimanali.

8. 10.

Bonito.

Sopprimere il comma 3.

*** 8. 1.** Caccavari, Beebe Tarantelli, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Manganelli, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella.

Sopprimere il comma 3.

*** 8. 2.**

Polenta.

Al comma 3, sopprimere le parole: al solo personale medico.

8. 3. Lumia, Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Manganelli, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella.

Al comma 3, dopo le parole: personale medico *inserire le seguenti:* o psicologo.

8. 4. Lumia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Manganelli, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai concorsi pubblici di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

8. 5. Caccavari, Lumia, Cornacchione Milella, Beebe Tarantelli, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Manganelli, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella, Torre.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. I posti di primo livello dirigenziale di psicologo istituiti negli organici dei SERT sono prioritariamente assegnati, a domanda, ai titolari di rapporti convenzionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, in servizio presso le unità sanitarie locali, previo giudizio di idoneità da espletare con le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

8. 6. Lumia, Caccavari, Cornacchione Milella, Beebe Tarantelli, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Manganelli, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che abbia prestato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, servizio presso i SERT per almeno due anni consecutivi è inquadrato nei ruoli nominativi regionali.

8. 9.

Nardini, Saia, Valpiana.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che abbia prestato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, servizio presso i SERT per almeno due anni consecutivi, per ventiquattro ore settimanali, è inquadrato nei ruoli nominativi regionali.

8. 7. Lumia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Manganelli, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella, Torre.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la configurazione di tutti i SERT regionali quali servizi ad altissima utenza che scaturisce a seguito dell'accorpamento delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo n. 502 del 1992, superando in questo modo la quota di 300 unità, esige una diversa organizzazione dei servizi ai sensi della lettera *a*), tabella 1, allegata al decreto del ministro della sanità n. 444 del 1990;

la complessità e la « drammaticità » delle competenze e funzioni attribuite ai SERT dalla legislazione vigente pongono l'esigenza di una organizzazione dipartimentale che consenta una efficiente ed efficace gestione degli interventi e del *budget* finanziario assegnato;

gli atti della Conferenza nazionale di Palermo del 1993, convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, hanno sancito l'esigenza di un adeguato investimento nella prevenzione, riduzione del danno, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, specie nelle aree ad alto tasso di criminalità associata all'uso e spaccio di droghe, superando l'attuale precarietà organizzativa in cui versano i SERT,

impegna il Governo

ad avviare tutte le iniziative necessarie affinché i SERT siano organizzati in dipartimenti all'interno delle unità sanitarie locali.

(9/1893/1).

Nardini, Saia, Valpiana.

La Camera,

premesso che:

molte persone accettano acriticamente il luogo comune che l'alcolismo sia un male antichissimo, tanto è vero che il patriarca Noè è ritenuto, dai cattivi lettori della Bibbia (Genesi, IX), il primo responsabile di questa sciagura. Tale problema è inoltre considerato praticamente connaturato all'uomo, per cui nulla potrebbe essere fatto per prevenire seriamente tale male;

nel 1849 un medico svedese, Magnus Huss, per primo coniò il vocabolo « alcolismo », volendo comprendere con questo termine un insieme di patologie assai diverse tra loro, ma dipendenti dall'uso smodato di alcol etilico;

l'alcolismo, vale a dire l'assunzione quotidiana di tossici devastatori della mente e del corpo, non è un fatto connaturato all'uomo e quindi incorreggibile, ma è una patologia medica trattabile e guaribile;

l'alcolismo rappresenta un problema di grande rilievo, non solo dal punto di vista sanitario ma anche, e soprattutto,

sotto il profilo sociale, in quanto il fenomeno è molto diffuso tra tutte le categorie di persone e sorprendentemente, secondo indagini recenti, anche presso le fasce di età più giovani;

in alcune delle nostre regioni assume dimensioni notevoli, con conseguenze sanitarie e sociali di molto superiori a quelle provocate dalle tossicodipendenze;

si calcola presuntivamente che, in Italia, il numero dei bevitori eccessivi sia valutabile in circa quattro milioni di individui, di cui circa un milione di alcoldipendenti;

migliaia di italiani muoiono ogni anno per complicazioni mediche legate all'alcolismo, quali la cirrosi epatica, i tumori del tratto oro-faringeo, malattie neurologiche e altre patologie;

moltissimi ricoveri ospedalieri dipendono dall'abuso di alcolici e dalle sue complicanze mediche e chirurgiche;

molti incidenti stradali coinvolgenti pedoni e automobilisti e diversi incidenti domestici sono collegati ad un uso eccessivo di alcol;

l'alcolismo continua ad essere uno dei fattori principali nella genesi degli infortuni sul lavoro; si calcola infatti che circa un terzo di questi infortuni sia stato causato dall'alcol;

un numero significativo di omicidi e suicidi è associato all'alcolismo;

l'alcolismo diviene sempre causa di gravi sofferenze, affettive e sociali, per coloro che, direttamente o indirettamente, ne vengono coinvolti, e in particolare la famiglia e i figli dell'alcoldipendente;

l'alcolismo determina importanti danni economici, che investono tutti i settori, da quello della mancata produttività dei cambi di lavoro a quello dei costi per l'assistenza sanitaria delle patologie alcol-correlate;

l'Organizzazione mondiale della sanità, nonché il DSM-III-R (terza edizione rivista del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'Associazione americana di psichiatria) e l'ICD-10 (decima revisione della Classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici pubblicata dalla Organizzazione mondiale della sanità) inquadrano l'alcolismo in una delle svariate componenti delle tossicodipendenze;

impegna il Governo:

ad intraprendere rapidamente tutte le misure legislative atte a limitare il fenomeno alcolismo e le conseguenti ripercussioni sanitarie e sociali correlate;

a favorire una diffusione dell'informazione sulle problematiche mediche e sociali dell'alcolismo, onde riequilibrare la forte sperequazione e il forte squilibrio tra pubblicità di alcolici da un lato e informazione sugli effetti dannosi dell'abuso dell'alcol dall'altro, tenuto conto anche del fatto che oggi i mezzi di comunicazione di massa si preoccupano, giustamente, dell'AIDS e dei morti da eroina, mentre trascurano l'alcolismo che miete un concreto numero di morti ogni giorno;

a svolgere nell'ambito della scuola primaria e secondaria e delle caserme dei corsi di conoscenza e informazione sulle problematiche dell'alcolismo.

(9/1893/2).

Devetag, Dallara, Provera, Moioli, Porcu, Patarino, Filippi, Valenti, Hüllweck, Nardini, Lumia, Meluzzi, Ardica, Trinca, Caccavari, Tiziana Parenti, Lodolo D'Oria, Blanco, Vincenzo Basile.

La Camera,

rilevato che:

le vigenti disposizioni legislative hanno imposto alle regioni ed alle unità sanitarie locali l'istituzione dei SERT in tutto il territorio nazionale;

la normativa, nel prevedere questo obbligo, ha fissato disposizioni sugli orga-

nici dei SERT, i quali variano in rapporto alla utenza dei predetti servizi ed alla presenza o meno, nelle USL stesse, di istituti di detenzione e pena;

purtroppo però in nessun caso l'organico previsto è tale da poter consentire l'apertura continua dei SERT nei giorni feriali e festivi e nelle ore diurne e notturne, con presenza costante di almeno un medico ed un paramedico; questo fatto evidentemente comporta che molti tossicodipendenti, nel caso in cui i SERT siano chiusi, ricorrano ad altre strutture pubbliche o private (pronto soccorso, ambulatori di guardia medica, medici di base) o, peggio, agli spacciatori, ormai presenti in tutte le città italiane, il che comporta numerosi, comprensibili inconvenienti di varia natura;

impegna il Governo

a predisporre in tempi brevi una nuova normativa che definisca gli organici minimi dei SERT tenendo conto della necessità di assicurare la loro apertura in tutti i giorni dell'anno ed in ogni ora della giornata e tenendo conto altresì della riduzione del numero delle USL, attraverso un loro parziale accorpamento, che in quasi tutte le regioni italiane è stata attuata.

(9/1893/3).

Saia, Nardini, Valpiana, Caccavari, Lumia, Rinaldi, Torre, Cornacchione Milella, Gatto, Polenta, Giacco, Tanzarella, Procacci, Manganelli, Castellaneta, Pistone.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 febbraio 1995.

Amoruso, Arlacchi, Napolitano, Perticaro, Tremaglia.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 febbraio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCALISI: « Norme interpretative in materia di formazione dei ruoli nominativi regionali per il personale amministrativo delle unità sanitarie locali » (2058);

FERRANTE: « Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri storici urbani » (2059);

BONITO ed altri: « Provvidenze in favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche » (2060);

SCERMINO ed altri: « Istituzione del ruolo aggiunto dei magistrati ordinari ausiliari » (2061);

TOFANI ed altri: « Norme per l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità » (2062);

CAVERI: « Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili » (2063).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 20 febbraio 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

CAVERI: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza » (2064).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 20 febbraio 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

« Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie » (2065).

Sarà stampato e distribuito.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo » (1814).

Modifica della composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

In data 17 febbraio 1995 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi il deputato Vincenzo FRAGALÀ, in sostituzione del deputato Nicola PASETTO, dimissionario.

Modifica della composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

In data 17 febbraio 1995 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari il deputato Marianna LI CALZI, in sostituzione del deputato Maurizio BERTUCCI, dimissionario.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 febbraio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 1994 (doc. XXXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani per gli esercizi dal 1988 al 1992 (doc. XV, n. 36).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna.

Il Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, con lettere in data 7 febbraio 1995, ha trasmesso la seguente documentazione approvata dal Consiglio regionale stesso il 2 febbraio 1995:

il testo di un voto in ordine al reiterato clima di intolleranza che regna durante lo svolgimento di manifestazioni calcistiche;

il testo di un voto finalizzato a favorire e sostenere nelle scuole di ogni ordine e grado il processo di studio, confronto e dialogo tra le diverse culture.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive:

92/96/CEE recante disposizioni in materia di assicurazione diretta sulla vita;

92/49/CEE recante disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita);

92/59/CEE concernente la sicurezza generale dei prodotti;

degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione;

91/414/CEE relativa all'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

92/50/CEE concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento causato dall'amianto.

Tali richieste sono deferite, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 126 del regolamento, rispettivamente:

alla VI Commissione permanente (Finanze);

alla VI Commissione permanente (Finanze);

alla X Commissione permanente (Attività produttive);

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);

alla IX Commissione permanente (Trasporti);

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);

alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e *X (Attività produttive);*

nonché tutte *alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

Tali pareri, considerati i termini di scadenza della delega, dovranno essere espressi entro il 10 marzo 1995.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-142
Lire 1000